

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Adempimenti. Con la legge di Bilancio si intende mediare alle difficoltà incontrate da professionisti e imprese con la comunicazione dei dati

Liquidazioni Iva, anomalie senza sanzioni

Il vice ministro Casero: per lo spesometro solo cinque informazioni essenziali

Federica Micardi

Le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva non saranno penalizzate dall'impossibilità del ravvedimento. La notizia è stata data ieri dal componente della commissione Finanze della Camera Michele Pelillo nel suo intervento al VI meeting nazionale dell'Aidc, l'Associazione italiana dottori commercialisti, che si è svolto ieri a Lecce. Notizia confermata dal viceministro all'Economia Luigi Casero: «Siamo intervenuti sullo spesometro e ora stiamo predisponendo un'azione per superare le anomalie di questa procedura».

È chiara l'intenzione di correre ai ripari. Se le sanzioni saranno sospese, come per lo spesometro, oppure se sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso ancora non è stato deciso, ma è chiara la volontà del governo di correzioni.

La vicenda riguarda l'obbligo della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva trimestrali. Ai contribuenti che non avevano eseguito il pagamento lo avevano eseguito in misura inferiore a quanto dovuto, l'agen-

zia delle Entrate, nel mese di luglio ha inviato un avviso bonario, per invitare il contribuente a ravvedersi e beneficiare della riduzione delle sanzioni. A distanza di circa due mesi, in mancanza di ravvedimento, l'agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti inadempienti una seconda lettera che indicava altre anomalie ma in pratica impediva il ravvedimento.

I COMMERCIALISTI

Al convegno Aidc contestata l'ipotesi di rinviare l'Iri l'associazione programma a febbraio un giorno di consulenza gratuita

Il viceministro Casero, sullo spesometro nuova versione, dà per definiti alcuni punti: sanzioni sospese e accorpamento delle fatture di piccolo importo. Sulla periodicità non si è ancora deciso se sarà annuale, come chiedono i commercialisti, o semestrale come vorrebbero le Entrate.

Gli interventi normativi necessari entreranno nella legge di

Bilancio ma per la semplificazione dello spesometro la norma già c'è: «La legge sottolinea che sono cinque: la data della fattura, la partita Iva di chi la emette e di chi la riceve, l'imponibile e l'Iva applicabile; e sono questi i dati che saranno richiesti».

Il meeting Aidc è stata l'occasione per un confronto tra politici, studiosi e professionisti. Andrea Ferrari, presidente Aidc, ha parlato della necessità che il sistema tributario si smarchi dalle esigenze di cassa per fare una programmazione economica per il Paese, e suggerisce di tornare ad avere un ministero dell'Economia separato da quello delle Finanze. Un'idea che non dispiace a Michele Pelillo: «Un unico ministero - afferma - ha spostato l'asse sul mondo tributario» e aggiunge: «un segnale importante arrivato di recente è stato togliere la guida dell'agenzia delle Entrate a un burocrate per darla a un avvocato tributarista, un passo in avanti verso un rapporto di compliance tra fisco e contribuente».

Ieri a Lecce si è molto parlato della necessità di un dialogo

produttivo tra il legislatore e i soggetti interessati e coinvolti negli interventi normativi; il confronto c'è, e lo dimostrano i tavoli tecnici e le numerose audizioni presso le commissioni parlamentari, ma di quanto viene presa in considerazione da chi scrive le norme.

La difficoltà di parlare di capisaldi non riguarda solo i diversi, come ha ricordato Andrea Ferrari: questa incomprensione, c'è anche tra le associazioni e il Consiglio nazionale.

Si è anche discusso su cosa fare per aiutare la ripresa dell'economia e Andrea Ferrari da una parte ha sottolineato l'effetto demotivante per l'imprenditoria della scelta di sospendere l'Iri per esigenze di cassa, e dall'altra ha messo sul tavolo un'azione concreta di stimolo alla nuova imprenditoria, chiamata Smart up now: «A febbraio ci sarà un giorno che dobbiamo stabilire - racconta Ferrari - dove gli iscritti Aidc che decideranno di aderire forniranno consulenza gratuita a chi vorrebbe fare impresa». Un aiuto a fare il primo passo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

LA VICENDA

Tra gli adempimenti di quest'anno c'è l'obbligo della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva trimestrali, il cui termine di scadenza per il primo trimestre, a seguito di una proroga, è stato allungato dal 31 maggio al 31 giugno 2017. Ai contribuenti che non avevano eseguito correttamente l'adempimento, l'agenzia delle Entrate a luglio ha inviato un avviso bonario per invitare il contribuente a ravvedersi e beneficiare della riduzione delle sanzioni. A distanza di circa due mesi dalla comunicazione, in mancanza di ravvedimento, l'agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti inadempienti una seconda lettera in base alla quale però era preclusa la possibilità di avvalersi del ravvedimento

SOLUZIONE IN ARRIVO

Ieri il membro della commissione Finanze della Camera, Michele Pelillo, ha annunciato che le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva non saranno penalizzate dall'impossibilità del ravvedimento. La notizia è stata confermata dal viceministro all'Economia Luigi Casero: «Siamo intervenuti sullo spesometro e ora stiamo predisponendo un'azione per superare le anomalie di questa procedura». Non è ancora stato definito se la soluzione sarà la sospensione delle sanzioni oppure se sarà nuovamente possibile ricorrere al ravvedimento

Agenzia Entrate. In dubbio la decorrenza

Società agricole senza risposta sull'esclusione Ace

Gian Paolo Tosoni

Deluse le società agricole che, entro il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2017, avrebbero gradito un chiarimento in ordine alla decorrenza dell'abolizione dell'Ace.

Il riferimento è all'articolo 9 del decreto ministeriale 3 agosto 2017 che ha introdotto l'esclusione della deduzione dal reddito corrispondente all'aiuto alla crescita economica per le società agricole (Snc, Sas, Srl) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale (articolo 1, comma 1093 legge 206/2006).

L'inserimento delle società agricole tra i soggetti non beneficiari è una novità assoluta poiché nel regolamento precedente a quello emanato lo scorso agosto non c'era alcuna esclusione. Ne consegue che, secondo lo statuto del contribuente (articolo 3 legge 212/2000) le nuove disposizioni di carattere fiscale hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state emanate. Se così è, della esclusione dall'Ace

delle società agricole se ne parlerà dalla dichiarazione dei redditi 2019 per il periodo di imposta 2018.

La preoccupazione deriva dalla relazione di accompagnamento al Dm 3 agosto 2017 che assimila le società agricole tassate in base al reddito agrario alle imprese che applicano la "tonnage tax" le quali erano invece escluse già da prima.

La circolare delle Entrate 26/E/2017 considera la decorrenza delle nuove disposizioni in materia di Ace solamente per quanto riguarda le norme antielusive contenute nell'articolo 10 del provvedimento. Nulla si dice per le nuove esclusioni di cui all'articolo 9.

Tuttavia, non appare fuori luogo giungere alla medesima interpretazione sulla decorrenza nel senso che, se le norme antielusive di nuove introduzione decorreranno dal periodo di imposta 2018 (redditi 2019), dal medesimo anno dovrebbe avere decorrenza l'esclusione del beneficio Ace per le società agricole a tassazione catastale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frodi. La Cassazione

Operazioni inesistenti, prova a carico delle Entrate

Nell'ipotesi in cui sia contestata l'inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche in via presuntiva, l'interposizione fittizia del cedente, ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. Spetta, invece, al contribuente che intende esercitare la detrazione dimostrare l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente. È questo il principio ribadito ieri da due ordinanze 25538 e 25545 della Cassazione in tema di fatture soggettivamente inesistenti. In entrambe le pronunce la Corte ha rigettato i ricorsi delle Entrate secondo cui, contrariamente alle decisioni dei giudici di merito, l'Iva assolta dai contribuenti, che avevano ricevuto fatture soggettivamente inesistenti, non poteva essere detratta.

In entrambe le vicende i contribuenti interessati avevano acquistato merce da soggetti che poi erano stati ritenuti "cartiere" con la conseguenza che, stante l'oggettiva effettuazione dell'operazione commerciale e risultante fittizio il cedente, veniva richiesta l'Iva detratta a fronte di tali acquisti.

I giudici di merito ritenevano dimostrata l'inconsapevolezza degli acquirenti e quindi la loro buona fede, con la conseguenza che non potevano ritenersi coinvolti nella frode commessa dai fornitori. In simili circostanze, la buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva. Tale concetto è stato in un qualche modo introdotto nel nostro ordinamento dalla Corte di giustizia, intervenuta sul tema. Un soggetto, infatti, non può avvalersi delle norme del diritto Ue quando nell'ambito di un'evasione o di un abuso, sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. A tal fine, è legittimo pretendere che l'operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l'operazione non comporti una propria partecipazione all'evasione.

La Cassazione ha così confermato che spetta alle Entrate dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che con il proprio acquisto partecipava ad una frode.

A.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERAZIONI INESISTENTI, PROVA A CARICO DELLE ENTRATE

FRUDI. La Cassazione

OPERAZIONI INESISTENTI, PROVA A CARICO DELLE ENTRATE

INELL'IPOTESI IN CUI SIA CONTESTATA L'INESISTENZA SOGGETTIVA DELL'OPERAZIONE, GRAVA SULL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'ONERE DI PROVARE, ANCHE IN VIA PRESUNTIVA, L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL CEDENTE, OVEVERO LA FRODE FISCALE REALIZZATA A MONTE DELL'OPERAZIONE, EVENTUALMENTE DA ALTRI SOGGETTI, NONCHÉ LA CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA FRODE COMMESSA. SPETTA, INVECE, AL CONTRIBUENTE CHE INTENDE ESERCITARE LA DETRAZIONE DIMOSTRARE L'INCOLPEVOLE AFFIDAMENTO SULLA REGOLARITÀ FISCALE INGENERATO DALLA CONDOTTA DEL CEDENTE. È QUESTO IL PRINCIPIO RIBADITO IERI DA DUE ORDINANZE 25538 E 25545 DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI. IN ENTRAMBE LE PRONUNCE LA CORTE HA RIGETTATO I RICORSI DELLE ENTRATE SECONDO CUI, CONTRARIAMENTE ALLE DECISIONI DEI GIUDICI DI MERITO, L'IVA ASSOLTA DAI CONTRIBUENTI, CHE AVEVANO RICEVUTO FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI, NON POTEVA ESSERE DETTRATA.

IN ENTRAMBE LE VICENDE I CONTRIBUENTI INTERESSATI AVEVANO ACQUISTATO MERCE DA SOGGETTI CHE POI ERANO STATI RITENUTI "CARTIERE" CON LA CONSEGUENZA CHE, STANTE L'OGGETTIVA EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE COMMERCIALE E RISULTANTE FITTIZIO IL CEDENTE, VENIVA RICHIESTA L'IVA DETTRATA A FRONTE DI TALI ACQUISTI.

I GIUDICI DI MERITO RITENEVANO DIMOSTRATA L'INCONSAPEVOLEZZA DEGLI ACQUIRENTI E QUINDI LA LORO BUONA FEDE, CON LA CONSEGUENZA CHE NON POTEVANO RITENERSI COINVOLTI NELLA FRODE COMMESSA DAI FORNITORI. IN SIMILI CIRCOSTANZE, LA BUONA FEDE DIVENTA CENTRALE PER EVITARE IL COINVOLGIMENTO NEGLI ILLECITI IVA. TALE CONCETTO È STATO IN UN QUALCHE MODO INTRODOTTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA, INTERVENUTA SUL TEMA. UN SOGGETTO, INFATTI, NON PUÒ AVVALERSI DELLE NORME DEL DIRITTO UE QUANDO NELL'AMBITO DI UN'EVAZIONE O DI UN ABUSO, SAPEVA O AVEREBBE POTUTO SAPERE DI PARTECIPARE AD UNA FRODE. A TAL FINE, È LEGITTIMO PREDENDERE CHE L'OPERATORE ADOTTI TUTTE LE MISURE (CHE GLI SI POSSONO RAGIONevolmente chiedere) PER ASSICURARSI CHE L'OPERAZIONE NON COMPORTI UNA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALL'EVAZIONE.

LA CASSAZIONE HA COSÌ CONFERMATO CHE SPETTA ALLE ENTRATE DIMOSTRARE CHE IL CONTRIBUENTE «SAPEVA O AVEREBBE DOVUTO SAPERE» CHE CON IL PROPRIO ACQUISTO PARTECIPAVA AD UNA FRODE.

A.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFERTE PER UN INVERNO PIENO DI SOLE!

Vola con le nostre offerte speciali dall'Italia via Abu Dhabi verso l'Asia e molte altre destinazioni nel mondo.

ECONOMY CLASS	BUSINESS CLASS
Abu Dhabi a partire da €507	Abu Dhabi a partire da €2.310
Bangkok a partire da €447	Bangkok a partire da €1.810
Giacarta a partire da €490	Kuala Lumpur a partire da €2.010
Kuala Lumpur a partire da €507	Singapore a partire da €2.012
Tokyo a partire da €606	Tokyo a partire da €2.209

Prenota entro il 28 ottobre 2017 e parti fino al 30 giugno 2018.

etihad.com | 00390223331300

Da Abu Dhabi al mondo

etihad.com

Si applicano termini e condizioni. Le tariffe sopra menzionate sono comprensive di tasse e supplementi, non includono diritti di emissione o gestione. Tariffe "a partire da" con partenza da Milano e Roma, soggette a disponibilità. Si applicano restrizioni per singoli voli/giorni e supplementi per partenze durante il weekend. Per la lista completa delle destinazioni e tutti i termini e le condizioni visita il sito etihad.com

Territorio. Via libera della Camera alla riforma

Sui domini collettivi gestione in autonomia

**Angelo Busani
Giacomo Ridella**

È legge la riforma dei cosiddetti beni (o domini) collettivi, per effetto dell'approvazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta di giovedì, del Ddl 4522: si tratta delle collettività «i cui membri hanno in proprietà terreni e insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva».

Il diritto di collettivo godimento è riservato ai componenti della comunità (salvo diversa decisione dell'ente collettivo) e ha per oggetto «normalmente, e non eccezionalmente» utilità del fondo consistenti nel suo sfruttamento.

Ad esempio, sono beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati.

Lo scopo di questa riforma è tutelare e valorizzare i beni di collettivo godimento, in quanto riconosciuti come elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, strumenti primari per assicurare la conservazione e la valoriz-

zazione del patrimonio naturale nazionale, componenti stabili del sistema ambientale, basiterritoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale e fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali.

La legge disciplina dunque i domini collettivi riconoscendoli come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» dotati di capacità di autonomia e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva; e qualifica gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva come persone giuridiche di diritto privato dotate di autonomia statutaria.

Quanto alla disciplina concreta dei domini collettivi, la nuova legge sancisce che i beni di proprietà collettiva e quelli gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari e che in mancanza di tali enti questi beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali. Viene inoltre affermato che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua loro destinazione agro-silvo-pastorale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

FINO AL 3 GENNAIO
Ue, consultazione pubblica sulla web tax

La Commissione Ue ha lanciato una consultazione pubblica sul modo in cui l'Unione europea può assicurare che l'economia digitale sia tassata equamente in misura da non mettere in discussione l'evoluzione tecnologica. Si tratta della cosiddetta web tax sui colossi digitali, per la quale c'è una larga maggioranza dei governi a favore, anche se non ancora l'unanimità. La consultazione, aperta fino al 3 gennaio, servirà alla Commissione per definire una proposta che sarà presentata all'inizio del 2018.

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Via libera al codice della nautica

Il Consiglio dei ministri ha approvato un Dlg che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva Ue sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Il decreto assicura, tra l'altro, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del «Sistema telematico centrale della nautica da diporto», istituito dalla legge di stabilità 2013, con particolare riguardo al coordinamento formale e sostanziale delle modifiche da apportare al Codice della nautica da diporto.